

REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/82 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1982****che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,considerando che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 1785/81, il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio non si applica allo zucchero preferenziale durante le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985; che pertanto, al fine di rendere operante tale paragrafo, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2671/81 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1998/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), terzo trattino, nonché al paragrafo 5, primo e secondo trattino, il termine « scorte » o secondo il caso « giacenze » è sostituito dai termini « scorte che possono beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ».

2. È inserito il seguente articolo 14 bis:

« Articolo 14 bis »

Per le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985 allorché uno zucchero, al quale è già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, è acquistato da un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, a tale zucchero acquistato resta applicabile la relazione tra il quantitativo di zucchero comunitario e il quantitativo di zucchero preferenziale che risulta dall'applicazione di detto paragrafo 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 17.